



15 Ottobre 2024

Circolare numero 33

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

Si ricorda alle famiglie che le istituzioni scolastiche hanno il compito di verificare e assicurare che i minori frequentino la scuola nei termini previsti dalla normativa vigente.

La Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che **“l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria”, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo**, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Per contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile, nonché per garantire la sicurezza dei minori in ambito digitale, la **Legge 13 novembre 2023**, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, ha introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione, introducendo una nuova fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico da parte del minore. Questo intervento legislativo mira a rafforzare gli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica, aumentando le responsabilità a carico dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, prevedendo sanzioni penali per il mancato rispetto degli obblighi di legge.

Si precisa che la nuova normativa considera reato non solo la “mancata iscrizione”, ma anche la “elusione dell’obbligo di istruzione”, ossia la situazione del minore che risulti assente da scuola **per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi** e, nel caso in cui tali assenze si reiterino, la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Pertanto, si chiede espressamente a tutte le famiglie e a coloro che esercitino la potestà genitoriale di:

vigilare quotidianamente sulla frequenza scolastica degli studenti e delle studentesse avvalendosi del Registro elettronico; compilare con accortezza la sezione relativa alle giustificazioni; avvisare l’istituzione scolastica in caso di assenze prolungate dovute a motivi di salute certificati.

Si comunica che la Dirigenza e i docenti hanno il compito di monitorare le classi e di individuare i casi di alunni che abbiano fatto assenze – anche non consecutive – superiori ai cinque giorni al mese. Laddove il tasso di assenteismo sia già pari o superiore al 25% del monte ore mensile e la situazione persista inalterata, la Dirigenza avvierà la procedura di comunicazione al responsabile dell’obbligo di istruzione e – laddove necessario – di segnalazione alle autorità competenti.